

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Ordinario di Milano  
Sesta sezione Civile**

In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha  
emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di primo grado iscritta al n.48586/18 del ruolo  
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

**FIDEIUSSORE**

**opponente**

E

**BANCA**

**opposta**

**CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE**

- in VIA PRINCIPALE, accogliere l'opposizione in quanto fondata e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e per l'effetto revocare e/o annullare il D.I. n.XXX/2018 (n.XXX R.G.) concesso dall'intestato tribunale, rigettando la domanda così formulata nel relativo ricorso per ingiunzione. Con vittoria di compensi e spese di causa

**CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA**

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande avversarie e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nel denegato caso di revoca, anche solo parziale, del Decreto Ingiuntivo, accertare che il FIDEIUSSORE, in qualità di garante della società

Il Sipario Società Cooperativa Sociale, è debitore nei confronti della Banca, dell'importo di Euro 240.963,56, oltre interessi come da ricorso o del diverso importo accertato all'esito del giudizio e, per l'effetto, condannare l'opponente a pagare in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Prossima S.p.A.) il suindicato importo o il diverso importo accertato come dovuto all'esito del giudizio; IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie avversarie; IN OGNI CASO: condannare l'opponente al pagamento di competenze e spese di lite, oltre accessori di legge (spese generali, i.v.a. se dovuta e c.p.a.)

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio veniva introdotto da FIDEIUSSORE per opporsi al decreto ingiuntivo n. XXX/18 emesso da questo Tribunale in data 10.07.2018, con il quale gli veniva intimato di pagare, in solido con i sigg. FIDEIUSSORI, la somma di euro 240.963,56 oltre interessi e spese, in favore dell'opposta Banca Prossima s.p.a.

A sostegno della domanda, parte opponente deduceva: che la Banca opposta era creditrice della SOCIETA' ALFA della somma di euro 240.963.56 in forza di contratto di affidamento anticipo fatture concesso in data 02.09.2016, a seguito del mancato pagamento di fatture; che il contratto era garantito da fideiussione omnibus rilasciata in favore di BANCA tra gli altri, dall'odierno opponente il 03.09.2015; che la suddetta società alla data dell'affidamento versava in uno stato di insolvenza tale da dover indurre l'opposta a non concedere il finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.

Costituendosi BANCA. chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto sostenendo che non vi era prova del peggioramento della situazione economica della SOCIETA' ALFA dalla data di rilascio della fideiussione 03.09.2015) alla data della concessione dell'affidamento (02.09.2016).

Tanto premesso l'opposizione è infondata.

Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

In particolare tale onere deve essere assolto mediante il raffronto della consistenza patrimoniale e della solvibilità del debitore esistente al momento della prestazione della fideiussione con la situazione verificatasi al momento della concessione del credito al terzo.

Ebbene nel caso di specie parte opponente non ha allegato, prima ancora che provato, né il peggioramento delle condizioni economiche della società cooperativa Il Sipario all'epoca della concessione dell'affidamento (2.09.2016) rispetto alla data del rilascio della fideiussione (3.09.2015) né la consapevolezza di tale peggioramento in capo alla Banca.

Al contrario la difesa del FIDEIUSSORE evidenziava la precarietà delle condizioni economiche dalla società sin dal 2014, ben prima del rilascio della fideiussione da parte dell'opponente scrivendo: "la debitrice principale già nel 2014 riportava una perdita d'esercizio di € 102.673,62, com'è dato evincere alla pag. 9 della nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2014 (v. all.n.1) depositata presso la Camera di Commercio di Bari".

Risulta inoltre che alla data dell'ultimo bilancio consultabile vale a dire quello al 31.12.2015, riportava alla nota integrativa un utile d'esercizio di Euro 9.708,00, (all. 2 memoria n. 1 opponente) e dunque un miglioramento, almeno sotto tale aspetto, della situazione finanziaria della società.

Non risultano pertanto i presupposti per la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.

Con riferimento, infine, all'eccezione di nullità delle fideiussioni azionate per violazione dell'art. 2 della Legge Antitrust, proposta da parte opponente solo in sede di atti conclusivi, si osserva come la stessa sia tardiva e non sussistano i presupposti per la rilevabilità d'ufficio.

Come evidenziato, infatti, in fattispecie del tutto simile dalla Suprema Corte (Cass. n.4175/2020) la nullità delle fideiussioni per conformità ad uno schema contrattuale elaborato dall'ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità competente, per quanto rilevabile d'ufficio, non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, come nel caso di specie. Poiché infatti dall'illiceità dell'intesa "a monte" non discende automaticamente la nullità "a valle" delle fideiussioni che ricalchino l'intesa, da valutarsi piuttosto alla stregua dell'art. 1418 ed anche dell'art. 1419 cod. civ. in punto di nullità solo parziale, l'esame della questione non può essere sottratto al contraddittorio, costringendo la sola parte opposta a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 55/2014 (applicati ai valori medi sullo scaglione di riferimento salvo fase di istruttoria al valore minimo)

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: conferma il d.i. 15608/18 emesso da questo Tribunale in data 10.07.2018 dichiarandolo definitivamente esecutivo; condanna FIDEIUSSORE alla rifusione delle spese di lite in favore di Banca Prossima s.p.a. che liquida in complessivi euro 11.810,00 per compenso professionale oltre rimb. forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge;

Così deciso in Milano 25.06.2021

Il Giudice

Michela Guantario

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS